

Dichiarazione sui principi della collaborazione fra la Repubblica ungherese e la Repubblica socialista sovietica ucraina nel campo della tutela dei diritti delle minoranze nazionali.

Budapest, 31 maggio 1991

La Repubblica ungherese e la Repubblica socialista sovietica ucraina (nel seguito : le Parti),

- confermando il loro impegno per la realizzazione dei principi compresi nella Carta delle Nazioni Unite, nei documenti dell' Onu sui diritti dell' uomo, nell' Atto finale di Helsinki e negli altri documenti della Conferenza per la sicurezza e la collaborazione in Europa,

- sottolineando che loro comune obiettivo è la creazione di un ordine sociale democratico tale da garantire ad ogni cittadino, nell' ambito dello stato di diritto, il pieno esercizio dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, la libera espressione dei suoi interessi legittimi e delle sue aspirazioni, il pluralismo politico, la tolleranza sociale e l' uguaglianza davanti alla legge, la tutela di legge dell' individuo e delle comunità,

- preso atto che sul territorio delle Parti vivono minoranze nazionali che dispongono di adeguati diritti, sia a livello individuale che collettivo, in unione con altri, nell' ambito del loro gruppo,

- rilevato che le minoranze nazionali storicamente residenti sui loro territori hanno positivamente contribuito all' elevamento del benessere delle Parti e al loro sviluppo culturale e umano,

- considerato che il rispetto e la affermazione dei diritti delle minoranze nazionali, i quali costituiscono una parte dei diritti universali dell' uomo, sono fattori essenziali della pace, della giustizia, della sicurezza e della democrazia e sono irrinunciabili dal punto di vista delle amichevoli relazioni fra le Parti e dell' incremento della loro collaborazione,

- nella convinzione che per il rigoroso rispetto e la tutela dei diritti delle minoranze nazionali così come per l' espressione, la conservazione e lo sviluppo dell' identità etnica, culturale, linguistica, religiosa è irrinunciabile lo sviluppo della collaborazione costruttiva ed efficace fra le Parti,

hanno deciso di adottare la presente Dichiarazione sui principi per la collaborazione bilaterale in tema di tutela dei diritti delle minoranze nazionali e di operare fattivamente per la realizzazione delle disposizioni in essa contenute.

1. Le Parti rispettano i diritti fondamentali e la libertà delle minoranze nazionali che formano parte organica della società e dello stato, sia come individui, sia come membri di un gruppo insieme ad altre persone, incluso l' uguaglianza di fronte alla legge e la non-discriminazione, e ne assicurano con consequenzialità la loro affermazione. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali sono tenute a rispettare le leggi del paese nel quale vivono.

2. Le Parti rispettano il diritto dei loro cittadini a decidere liberamente a quale nazionalità dichiarino di appartenere, esercitino o no i diritti da ciò derivanti e garantiscono che detta decisione non comporta alcuno svantaggio per l' interessato.

3. Le Parti, impegnandosi alla instaurazione della democrazia e dello stato di diritto, tengono presenti gli interessi legittimi delle minoranze nazionali e prendono le necessarie misure politiche, normative e amministrative per la promozione della creazione di favorevoli condizioni indispensabili alla conservazione e allo sviluppo della identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle stesse. Queste misure giovano agli interessi dell'intera società e non possono condurre alla violazione dei diritti degli altri cittadini.

4. Le Parti assicurano alle minoranze nazionali la tutela di legge e ogni altra tutela necessaria contro qualsiasi tipo di attività -compresa quella di carattere propagandistico- che potrebbe minacciarne l' esistenza o l' identità, che istiga, promuove ovvero giustifica l' odio e la discriminazione sulla base dell' appartenenza nazionale.

5. Le Parti esprimono la loro disponibilità a sostenere l' elaborazione di uno status per le minoranze nazionali tale da assicurare loro il diritto di prendere parte attiva agli affari pubblici, comprese le questioni relative alla tutela della loro identità e del loro sviluppo così come le decisioni e l' esecuzione delle stesse che interessano i luoghi di loro residenza.

6. Le Parti considerano come elemento della costruzione di un democratico stato di diritto il diritto delle minoranze nazionali di costituire, al fine della conservazione della loro identità e nell' ambito delle leggi, proprie organizzazioni e associazioni e di renderle operanti sul territorio delle Parti. Dette organizzazioni o associazioni possono allacciare e intrattenere rapporti con organizzazioni o associazioni di altri paesi con i quali è comune l' origine etnica o nazionale, l' eredità culturale o la religione. Le organizzazioni o associazioni possono chiedere volontario aiuto economico o di altro genere così come sussidi statali. Queste attività devono essere in armonia con le norme del paese nel quale si svolgono.

Secondo il punto 16 della presente Dichiarazione, le Parti chiamano a decidere sulle concrete richieste di sussidi la Commissione mista che si impegnano a costituire.

7. Le Parti desiderano attuare il principio secondo cui gli organi statali che si occupano delle questioni connesse con le minoranze nazionali e le nazionalità devono essere costituiti in modo democratico, con la partecipazione delle organizzazioni o associazioni che esprimono gli orientamenti di ogni nazionalità residente sul rispettivo territorio e tenendo nel dovuto conto i rispettivi interessi .

8. Le Parti si astengono dal prendere provvedimenti amministrativi, economici o di altra natura volti all' assimilazione delle minoranze, o al cambiamento della composizione della popolazione nei territori abitati dalle minoranze.

9. Le Parti prendono i necessari provvedimenti legislativi, amministrativi e d' altra natura volti ad assicurare alle minoranze nazionali il libero esercizio del diritto d' usare la lingua madre nella vita privata e in quella pubblica, oralmente e per iscritto, incluso l' uso dei nomi propri e di famiglia nazionali.

L' esercizio di questo diritto non esclude l' obbligo di imparare la lingua o le lingue ufficiali delle Parti.

10. Le Parti concordano nell' assicurare la possibilità, necessaria ai fini sopra esposti, che le minoranze nazionali imparino la loro lingua madre e in essa ricevano l' istruzione ad ogni livello d' insegnamento. Le questioni concrete che sorgono in questo contesto, verranno risolte secondo le necessità nell' ambito della Commissione mista che verrà

istituita secondo l' art. 16 della presente Dichiarazione in proporzione ai bisogni e in armonia con le possibilità e le norme di legge delle Parti. Le Parti garantiscono la possibilità agli individui che appartengono alla minoranza nazionale stanziata sul territorio dell' altra Parte di studiare nei propri istituti d' insegnamento superiori e di prendere parte a corsi di specializzazione. Avranno luogo scambi di specialisti nel campo dell' insegnamento e della cultura. Le Parti si impegnano ad applicare il principio dell' equipollenza a tutti i livelli e riconoscono l' iscrizione e i risultati dello studio dei loro cittadini conseguiti in istituti situati sul territorio dell' altra Parte. Nei propri istituti d' insegnamento le Parti promuovono la conoscenza della storia e della cultura delle minoranze nazionali.

11. Le Parti garantiscono alle minoranze nazionali il diritto alla conservazione e allo sviluppo della propria identità culturale, ivi compreso la conservazione e la ricerca della loro eredità culturale, sia a livello amatoriale sia a livello professionale; le Parti promuovono la reciproca conoscenza delle culture delle loro minoranze nazionali, erigono sul loro territorio statue alle personalità di spicco della cultura e garantiscono la conservazione e la tutela dei monumenti storici e culturali.

12. Le Parti dichiarano che i credenti membri delle minoranze nazionali hanno il diritto di esercitare la propria religione, il che comprende il procurarsi, possedere, diffondere e usare materiale di propaganda religiosa, e di svolgere le pratiche religiose nella propria lingua, incluso l' istruzione nella lingua madre.

13. Le Parti riconoscono alle minoranze nazionali il diritto di diffondere e scambiare informazioni senza alcuna discriminazione e di ottenere informazioni nella propria lingua madre. Le Parti prendono concrete misure per il sostegno dei mass media che usano tale lingua.

14. Le Parti aiutano le persone appartenenti alle minoranze nazionali ad allacciare e intrattenere rapporti fra di loro, senza alcuna discriminazione, all'interno dello stato, così come con cittadini di altri paesi con i quali hanno in comune l' origine etnica o nazionale, l' eredità culturale o la religione.

15. Le Parti proibiscono a qualsiasi individuo, compresi i membri delle minoranze nazionali, di compiere azioni -anche solo di carattere propagandistico- che incitano alla violenza o che suscitano l' odio nazionale o un pericolo in questo senso.

16. Al fine della realizzazione pratica dei principi contenuti nella presente Dichiarazione, le Parti esprimono la loro disponibilità ad istituire una Commissione mista composta dai rappresentanti di organi statali delle due Parti e delle minoranze nazionali. Il mandato e la composizione della Commissione mista vengono fissati in un Verbale intergovernativo ad hoc.

17. Le Parti confermano la loro intenzione di promuovere a livello bilaterale, regionale e mondiale la codificazione giuridica internazionale dei diritti delle minoranze. Rendono nota la loro disponibilità ad appoggiare gli sforzi compiuti in questa direzione nell' ambito dell' Onu e della Conferenze per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

18. Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere intesa in modo da giustificare la prosecuzione di qualsiasi azione od iniziativa che sia in contrasto con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, con gli obblighi di diritto internazionale, con

quanto compreso nell' Atto finale di Helsinki, e in particolare con il principio dell' integrità territoriale degli stati.

19. Le Parti rendono noto che auspicano l' adesione di altri paesi alla presente Dichiarazione e sono pronte a condurre scambi di opinione con ogni stato interessato ai principi in essa contenuti.

Fatto a Budapest, il 31 maggio 1991 in due esemplari in lingua ungherese e ucraina. Entrambi i testi sono egualmente autentici.

Verbale annesso alla Dichiarazione sui principi della collaborazione fra la Repubblica ungherese e la Repubblica socialista sovietica ucraina nel campo della tutela dei diritti delle minoranze nazionali.

Budapest, 31 maggio 1991

Ai fini dell' attuazione pratica di quanto contenuto nella Dichiarazione sulla stabile collaborazione per la tutela dei diritti delle minoranze nazionali, la Repubblica ungherese e la Repubblica socialista sovietica ucraina, -nel seguito: le Parti-

hanno convenute quanto segue:

1. Viene costituita una Commissione mista che comprende, per parte ungherese rappresentanti dell' Ufficio per le minoranze etniche e nazionali, del Ministero degli Esteri, del Ministero della Cultura e dell' Istruzione, così come del governo locale della Contea di Szabolcs-Szatmar-Bereg e dei cittadini di nazionalità ucraina della Repubblica ungherese - per parte ucraina, in numero eguale, i rappresentanti della Commissione statale per le minoranze, del Ministero degli Esteri, del Ministero della Cultura, del Ministero dell' Istruzione così come della Commissione esecutiva del Consiglio dei rappresentanti del popolo della Regione transcarpatica e dei cittadini di nazionalità ungherese della Repubblica socialista sovietica ucraina.

2. La Commissione mista si riunisce alternativamente sul territorio delle Parti in genere due volte all' anno per discutere e dare soluzione alle questioni che si presenteranno. Le spese in relazione al soggiorno e al lavoro della Commissione mista sono coperte dalla Parte ospitante.

3. L' ambito di competenze della Commissione mista, sulla base di un'intesa fra le Parti, comprende la facoltà di fare proposte ai Governi delle Parti in riferimento all' attuazione dei principi iscritti nella Dichiarazione.

4. Nell' esecuzione delle proposte della Commissione mista le Parti terranno conto degli strumenti internazionali rilevanti in materia.